

Appalti. I chiarimenti dell'Autorità

Contratti online secondo il codice

L'USO DEL WEB

Nessun obbligo per affitti e compravendite della Pa. Ai privati basterà l'acquisizione digitale dell'intestazione autografa

Mauro Salerno

■ L'obbligo di stipulare i contratti pubblici in via telematica vale solo per gli appalti disciplinati dal codice, dunque niente compravendite o affitti della Pa. Il vincolo non riguarda le scritture private che potranno sopravvivere in forma cartacea. Agli operatori privati non serve chiedere la firma elettronica: basta una semplice acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, con attestazione sull'autenticità della firma da parte di un pubblico ufficiale.

Sono alcune delle precisazioni contenute nella determinazione 1/2013, diffusa ieri dall'Autorità di Vigilanza, con l'obiettivo di chiarire le implicazioni derivanti dall'obbligo di stipulare i contratti pubblici in forma digitale previsto dal decreto sull'Agenda digitale (Dl 179/2012). Un vincolo imposto con una delle oltre 100 modifiche apportate dal Governo Monti al Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) e in vigore dal primo gennaio 2013. Come ammette la stessa Autorità in premessa, l'obbligo sta creando non pochi problemi alle stazioni appaltanti, «che lamentano la sussistenza di incertezze applicative», anche perché la sanzione è severa: l'inadempimento si paga con la nullità del contratto.

Con la determinazione l'Autorità prova a dare una bussola alle amministrazioni, «in attesa di un pur auspicabile chiarimento normativo», che è già stato annunciato e dovrebbe prendere la forma di una circolare congiunta Funzione Pubblica-Infra-

strutture. Il primo passaggio è la definizione dei confini dell'obbligo di stipula in modalità elettronica. L'Autorità segna un limite netto tra i contratti disciplinati dal Codice (appalti o concessioni per acquisire servizi, forniture o eseguire lavori pubblici) e quelli che invece ne

restano fuori, come i «contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle amministrazioni».

Secondo punto: quando scattano le modalità elettroniche? Sicuramente quando si ricorre a un notaio per stipulare un atto notarile informatico. In questo caso non si dovrebbero incontrare difficoltà visto che i notai hanno investito per tempo in un sistema capace di supportare la firma e la conservazione dei contratti in modalità digitale. I problemi si incontrano nella seconda delle opzioni: la «forma pubblica amministrativa», vale a dire un contratto firmato alla presenza di un «Ufficiale rogante della stazione appaltante». Anche in questo caso c'è l'obbligo della stipula telematica. Esclusa, invece, l'eventualità che vadano siglate con modalità elettroniche le scritture private, quando ammesse dalle norme sugli appalti. In caso di cottimo fiduciario, ad esempio, è ancora possibile ricorrere alla carta.

L'ultima notazione riguarda l'acquisizione della firma delle parti. Secondo l'Autorità, l'obbligo deve essere inteso nel senso che «per la forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l'attestazione da parte dell'Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

